

SENTENZA N. 516/2018

Cron - 1461

CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 1149/2017

All'udienza collegiale del giorno **22/05/2018** ore **10:00**

PRESIDENTE Dr. PAPAIT MARIA LORENA

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA

Giudice/Consigliere Dr. TARQUINI ELISABETTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
MARIA SIBILANO

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

MEHMETAJ VITO

Avv. GUARISO ALBERTO

Avv. RANDELLINI ROBERTA IN SOST. AVV. FILIP BERNINI

Convenuto principale

INPS

Avv. FALLACI MARCO IN SOST. AVV. IMBRIIACI SILVANO

Avv. MAIO ILARIO

L'Avv. Bernini si riporta agli atti chiedendo che la causa sia decisa, in alternativa che la causa sia rinviata in attesa della decisione della Corte Costituzionale su vicenda analoga.

Per la pratica forense è presente la Dott.ssa **MELINA MARTINO**.

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

❖ Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.

✚ La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18:15

Firenze, 22 maggio 2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria Sibilano

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Lorena Papait

M. Papait



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:

dr. Maria Lorena Papait	Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu	Consigliera rel.
dr. Elisabetta Tarquini	Consigliera

nella causa iscritta al n. 1149/2017 RG

tra

avv. Roberta Randellini
avv. Alberto Guariso

appellante

e

INPS

avv.ti Marco Fallacie Ilario Maio

appellato

avente ad oggetto: appello della sentenza n. 219/2017 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data 14.6.2017

all'udienza del 22.5.2018 con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Arezzo ha respinto il ricorso proposto da

(cittadina albanese), diretto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art.3 comma 6 L.335/1995 con decorrenza dall'1.3.2016, sul presupposto di fatto di essere titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale e di essere residente in Italia da oltre dieci anni, oltre che di soddisfare le condizioni di reddito previste dalla norma. Contestava quindi il provvedimento di rigetto dell'INPS, fondato sulla mancanza di un permesso di soggiorno di lungo periodo, richiamando la nuova disciplina (art.20 comma 10 DL 112/2008) che, superando il disposto dell'art.80 comma 19 L.388/2000, richiede ai fini dell'assegno sociale *de quo* il requisito del soggiorno legale ultradecennale.

Il Tribunale, ritenuto sussistente il requisito reddituale, quanto alla dimora/residenza, riteneva non sufficiente il dato formale della residenza anagrafica, essendo necessaria la prova di una relazione di fatto con lo Stato italiano per i dieci anni richiesti (ad es. con produzione del passaporto o altra documentazione), prova che la ricorrente non aveva fornito. Evidenziava come il testo della norma fosse chiaro, laddove utilizza "*il termine soggiorno legale, e non la mera residenza anagrafica, specificando che il soggetto, in quei dieci anni deve avere i titoli*

per soggiornare sul territorio”, mentre la ricorrente aveva dato dimostrazione solo di un permesso biennale.

La ricorrente impugna la sentenza in via principale per violazione dell’art.20 comma 10 DL 112/2008 conv. L.133/2008, nel senso che –a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice – assume di avere dato prova del requisito del “soggiorno legale in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. In subordine, per il caso in cui il permesso di soggiorno di lungo periodo venga considerato tuttora necessario ai fini della prestazione in oggetto – questione decisa negativamente dal primo giudice – chiede che l’assegno sociale venga riconosciuto per essere irrilevante la mancata titolarità del permesso di lungo periodo e, in ulteriore subordine, in base al principio di parità di trattamento di cui all’art.12 Direttiva 2011/98.

L’INPS resiste all’appello, richiamando le difese in primo grado e in particolare il dato dell’assenza del permesso di soggiorno di lungo periodo e la titolarità di un (semplice) permesso di soggiorno temporaneo di durata biennale. In ipotesi, se riconosciuto il diritto alla prestazione, eccepisce che non può competere da data anteriore all’1.4.2016 (posto che il requisito anagrafico per l’anno 2016 è stato portato a 65 anni e 7 mesi di età) e che devono essere dedotti i redditi percepiti dall’appellante in virtù di pensione albanese.

*

L’appello va accolto.

Preliminarmente si rileva che non è più necessaria la titolarità di permesso di soggiorno di lungo periodo (come era richiesta dall’art.80 comma 19 L.388/2000) – così che sono comunque irrilevanti i motivi di appello proposti in subordine – e che la materia dal gennaio 2009 è regolata dall’art.20 comma 10 DL 112/2008 conv. L.133/2008, secondo cui “*A decorrere dal 1 gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’art.3 comma 6, della legge 8 agosto 1995 n.335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale*”.

Nel caso di specie il Collegio ritiene che l’appellante abbia dimostrato la sussistenza del requisito del “soggiorno legale in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale”, grazie al possesso di un permesso di soggiorno (o più permessi di soggiorno reiterati) della durata complessiva e continuativa di oltre dieci anni, oltre al fatto di essere stata residente in Italia nello stesso periodo (precisamente dal 7.1.2006 a fronte della domanda amministrativa presentata in data 9.2.2016, come risulta dal certificato storico di residenza prodotto in giudizio).

Quanto al possesso di titolo di soggiorno che “copra” la durata di dieci anni, rileva - a fronte della produzione in giudizio di un solo permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale (doc.2, con scadenza 17.8.2016, e doc.8 relativo alla richiesta di rinnovo) – il fatto che l’appellante è iscritta all’anagrafe come residente in Italia sin dal 7.1.2006, iscrizione che presuppone l’esistenza all’epoca di un valido titolo di soggiorno, e che il Regolamento anagrafico della popolazione residente (DPR 223/1989 e successive modifiche) in materia di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche prevede all’art.7 comma 3 che “*Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno...L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica*

dello straniero, dando comunicazione al questore”, e all’art.11 che per gli stranieri la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata tra l’altro “...per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’art.7 comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.

Da ciò consegue che l’odierna appellante, risultando iscritta all’anagrafe della popolazione residente in modo continuativo dal 7.1.2006 in poi, per i successivi dieci anni, è stata titolare in via continuativa di un permesso di soggiorno, presumibilmente rinnovato di biennio in biennio, circostanza peraltro non contestata dall’Inps, che quanto al “titolo legale” del soggiorno si è limitato ad eccepire la mancanza del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Quanto all’effettività del soggiorno in Italia, l’iscrizione anagrafica attesta ai sensi dell’art.1 DPR 223/89 che l’interessato ha fissato nel Comune la propria residenza (così come l’art.43 c.c. stabilisce che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale), mentre l’art.11 già citato prevede la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente nel caso in cui la persona risulti irreperibile a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati. Sarebbe stato quindi onere dell’Inps, a fronte di tali dati, allegare e provare che la ricorrente non aveva soggiornato in effetti in Italia per significativi periodi (ad es. richiedendo ex art.210 c.p.c. l’esibizione del passaporto).

La domanda della appellante va quindi accolta, con la precisazione -come rilevato dall’Inps – che la prestazione avrà decorrenza dall’1.4.2016 (essendo stato innalzato il requisito anagrafico a 65 anni e sette mesi) e che dovrà essere dedotto il reddito derivante dalla pensione albanese.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 (euro 1.620 per il primo grado, euro 915 per il secondo), a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata

- dichiara il diritto di _____ a percepire l’assegno sociale di cui all’art.3 comma 6 L.335/1995, con decorrenza dall’1.4.2016 e deduzione dei redditi derivanti dalla pensione albanese, e condanna quindi l’INPS a pagare all’appellante l’assegno *de quo* nella misura di legge, oltre interessi legali;
- condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali sostenute dall’appellante per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.535, oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Firenze, 22.5.2018

Il Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait

